

Nota informativa

Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze (Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo" - Artt. 153, 156, 157)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze di cui:

- alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, art. 156 e art 157
- al DPR. 9 luglio 2013, n. 119/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")
- al Regolamento di modifica del regolamento DPR. 9 luglio 2013 n. 119/Pres approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1905 del 17 ottobre 2014.-

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

La Camera di Commercio competente per territorio alla quale sono inviate le domande di contributo e della quale Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere FVG e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI GORIZIA	Pierluigi Medeot (sostituto Cristina Pozzo)
CCIAA DI PORDENONE	Cinzia Piva (sostituto Cristina Biasizzo)
CCIAA DI TRIESTE	Francesco Auletta (sostituto Sonja Milisaljevic)
CCIAA DI UDINE	Elisabetta Tomadini (sostituto Serena Pavan)

Responsabile dell'istruttoria			
CCIAA	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	Cristina Pozzo Giuliana D'Acerno	0481 384284 0481 384223	fondo.gorizia@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	Cristina Biasizzo Carmen d'Itria	0434 381224 0434 381242	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Sonja Milisaljevic	040 6701403	contributi@arietrieste.it
CCIAA DI UDINE	Lorena Peresano	0432 273509	contributi@ud.camcom.it

Modalità di presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (**PEC**), in conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore **9.15** del giorno 17/11/2014 e fino alle ore 16.30 del 17/12/2014.

La domanda in bollo deve essere inviata, a pena di inammissibilità utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.fvg.camcom.it, e sui siti delle singole Camere di commercio, dall'indirizzo Pec dell'impresa all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato:

INDIRIZZO PEC	
CCIAA DI GORIZIA	fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	cciaa@pn.legalmail.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	cciaa@ts.legalmail.camcom.it
CCIAA DI UDINE	contributi.ud@pec.pnud.camcom.it

E' competente territorialmente la Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede legale o l'unità locale dell'impresa destinataria dell'intervento.

La domanda, si considera validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
- firmata con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

Si precisa che

per "data e ora di presentazione della domanda" si intendono la data e l'ora in hh:mm:ss come attestate dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata inviata dall'impresa istante.

Non e' ammessa la trasmissione di piu' domande di contributo con un unico invio PEC.

Procedimento e termini

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria su base provinciale, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a valere su ciascuna graduatoria provinciale.

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è sospeso:

- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta;
- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo è interrotto:

- in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo;

- nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per effetto della comunicazione inviata al soggetto richiedente e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dall'Ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi.

Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 del DPRReg 119/2013 fino alla liquidazione del contributo;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25 del DPRReg 119/2013;
- d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

Ispezioni e controlli

L'Ufficio competente in qualsiasi momento, può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Il soggetto interessato, nella domanda di contributo, deve dichiarare di aver preso visione e di essere informato di quanto contenuto nell'Informativa sul trattamento dei dati personali presente sui siti internet delle singole CCIAA.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, del DPRReg 119/2013 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del DPRReg 119/2013;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5, del DPRReg 119/2013;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell' iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti e nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione e dell'eventuale variazione approvata ai sensi art. 19 comma 2
- g) non siano rispettati gli obblighi di cui all'art. 24 comma 1.

L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000

Avvertenze

Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il DL 95/2012 (spending review) il quale all'art. 4 comma 6 stabilisce:

...Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...